



**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020** “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed in particolare l'art.1, il quale al punto 7 stabilisce che: “ *fermo restando quando stabilito dall'art.1, comma1,lett.e) del DPCM 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le Pubbliche Amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.*”

**Visti:**

- L'art.18 e seguenti della L. 81/2017;
- La direttiva della funzione pubblica n.3/2017;
- La circolare della Funzione pubblica n.1/2020;
- L'art. 2109 cod. civile;
- L'art.18 CCNL del 6.7.1995;
- L' art.16 del D.lgs 66/2003 e s.m.i, adottato in applicazione della direttiva comunitaria in materia di lavoro 93/1994/CE, artt.28 e segg. CCNL 21.05.2018).
- Le disposizioni normative in materia di ferie che prevedono:
  - le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile;
  - debbono essere usufruite entro la fine dell'anno di maturazione;
  - possono essere usufruite oltre il termine stabilito del 31 dicembre per “indifferibili esigenze di servizio” rappresentate dal datore di lavoro pubblico ed in questo caso essere godute entro il 30 giugno dell'anno successivo (in tal caso il rinvio della

fruizione deve essere supportato da dichiarazione del dirigente che motivi le esigenze di servizio che hanno reso concretamente impossibile la fruizione delle ferie nell'anno di riferimento);

- possono essere differite per “ motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio” ed in tal caso essere fruiti entro il 30 aprile dell'anno successivo; (in tal caso l'eventuale rinvio deve essere supportato da dichiarazione personale dell'interessato che precisi le documentate e motivate ed obiettive esigenze personali che hanno reso concretamente impossibile la fruizione delle ferie nel corso dell'anno di riferimento);
- i giorni di ferie residui che, per ragioni del tutto eccezionali, non sono stati fruiti entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, dovranno essere comunque fruiti entro i 18 mesi successivi all'annodi maturazione (art.10 comma 1 del D.Lgs. 66/2003: “fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”);

**Visto** il D. Lgs 267/2000 (TUEL);

Per tutte le ragioni esposte,

#### **DECRETA**

- 1) In ragione dell'emergenza sanitaria epidemiologica conseguente al Coronavirus ed alle disposizioni del DPCM 11.03.2020, gli uffici comunali sono aperti solo per garantire i servizi essenziali individuati come segue:
  - a) Anagrafe e stato civile;
  - b) Polizia locale;
  - c) Servizi cimiteriali;
  - d) Protezione civile;
  - e) Protocollo;
  - f) Servizi sociali urgenti;
  - g) Servizi finanziari urgenti;
  - h) Servizi informatici urgenti;
  - i) Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale collegata ad esigenze di tutela della salute e sicurezza delle persone;
  - j) Attività della segreteria collegata alla gestione della emergenza sanitaria.
- 2) Di organizzare lo svolgimento delle prestazioni di lavoro demandate ai singoli dipendenti in modo da evitare la compresenza nello stesso ambiente di lavoro, stabilendo turni, favorendo la fruizione alternata delle ferie, richiedendo la fruizione di ferie anche in deroga alla vigente normativa di settore, in modo da contemperare l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle attività e servizi essenziali e non sospensibili con quella di tutelare la salute dei dipendenti e di quanti entrino a contatto con loro.
- 3) Di disporre, in via straordinaria, che i titolari di P.O. ed i responsabili di procedimento possono usufruire del lavoro agile, quale modalità di esecuzione del lavoro subordinato ex art.18 della legge 81/2017, con la consapevolezza che il lavoro agile non è sinonimo di telelavoro, né un mero “lavoro da casa” bensì “*lavoro svolto senza*

*vincoli di orario e di luogo”, un lavoro per progetti e obiettivi, misurabili e valutabili. Più in particolare, secondo la definizione normativa esso costituisce una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;*

- 4) Di dare atto che la presente disposizione ha effetto immediato e straordinario e si applica a partire da oggi 12.03.2020 e fino al 25 marzo pv.;

**Gambatesa, 12.03.2020**

**IL SINDACO**  
*Carmela Genovese*

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Genovese Carmelina

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Genovese Carmelina

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. pub 124

Del sujesto decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-03-2020 al 27-03-2020

Gambatesa lì 12-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Crocco Giuseppina

Copia conforme all'originale.  
Gambatesa lì

IL SINDACO  
Genovese Carmelina